

COMUNE DI CARPINETI
Piazza Matilde di Canossa n.1,
42033 Carpineti (RE)

Verbale n. 4 del giorno 21 febbraio 2024

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026”

L'anno 2024 il giorno 21 del febbraio il sottoscritto revisore dei conti del Comune di Carpineti (RE), dott. ssa Patrizia Arleo, esaminata la documentazione ricevuta in data 19 febbraio 2024, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di G.C. avente ad oggetto “Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026”.

Visto il D. Lgs. 165/2001 agli artt. 2, 4, 6 e all'art. 33 il quale disciplina: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;”

Visto l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, che ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs.165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 75/2017 che modifica l'articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevedendo: “- la dotazione organica ha perduto la centralità come strumento di programmazione rispetto al programma del fabbisogno; - il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali”;

Visto l'art. 33, comma 2 del “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modifiche e il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” in base ai quali vengono previsti: a) i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; b) ai fini del calcolo del suddetto rapporto: 1) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; 2) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Considerato

- che l'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato d.l. 80/2021;
- che con decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, è stato approvato il *Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021;
- che con decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato approvato il *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;
- che questo ente, ha provveduto ad approvare il PIAO 2023/2025, con deliberazione della G.C. n. 49 in data 28.08.2023, pubblicata nel proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicata nel portale del Dipartimento Funzione Pubblica, dedicato ai PIAO;
- che a regime il PIAO deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e, comunque, entro i trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (d.m. 132/2022, art. 8, comma 2) ora al 15 marzo;

Visto, in particolare, l'articolo 6, del d.m. 132/2022, rubricato "*Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*";

Constatato che la programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 2024/2026 di cui al Piano in argomento, potrà essere modificata successivamente, a fronte di situazioni nuove e ad oggi non prevedibili, dandone adeguata motivazione;

Preso Atto:

- che in applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2020, 2021 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale, il Comune di Carpineti evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,43 %;
- che con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20 % e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20 %; il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di Euro 167.052,64, pari alla "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto;
- che il Comune di Carpineti non dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del d.m.;

Considerato che, come evidenziato dai prospetti di calcolo allegati, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del Comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente ad Euro 86.599,40, tenuto conto delle cessioni di spazi assunzionali effettuate all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e alla Provincia di Reggio Emilia portando a individuare la soglia di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata Tabella 2 di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di Euro 86.599,40;

Rilevato che, includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2024 entro la somma data dalla spesa

registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 720.045,20 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 86.599,40 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro 806.344,60 ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro 744.043,50

Dato atto

- che la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- che tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- che i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

Verificato, inoltre, che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, *anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo* come segue:

Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: euro 989.648,49
spesa di personale, ai sensi del comma 557, per l'anno 2024: euro 744.043,50

Dato atto inoltre che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 49.421,34
Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2024: Euro 0,00

Constatato:

- che il Comune di Carpineti non si trova in condizioni di dissesto finanziario o di deficitarietà strutturale in base ai parametri relativi al certificato del conto consuntivo ultimo redatto;
- che non sono presenti situazioni di soprannumero e/o eccedenza;

Verificato:

- che ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- che l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

- che l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- che il Comune di Carpineti non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale;

Preso atto, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, delle seguenti misure in programmazione da parte dell'ente:

ANNO 2024: n. 1 operatore esperto amministrativo per collocamento a riposo

ANNO 2025: nessuna cessazione prevista

ANNO 2026: nessuna cessazione prevista

Preso atto della seguente stima di fabbisogno del Comune di Carpineti: un Funzionario Tecnico elevata qualificazione ex cat D ai sensi dell'art. 110 c 1 del D.Lgs 267/2000 per n. 18 ore settimanali nel posto del Settore Promozione e Gestione del Territorio oppure mediante procedura concorsuale pubblica o utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti; altre eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto.

Preso atto delle seguenti misure del Comune di Carpineti:

- assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:
 - ✓ 2024 n.1 istruttore amministrativo (trasformazione del posto di operatore esperto amministrativo in istruttore amministrativo nel rispetto del costo massimo della dotazione organica)
 - ✓ 2024 n.1 istruttore tecnico a copertura della mobilità
 - ✓ 2025 n.1 istruttore amministrativo condiviso tra affari generali e finanziario
 - ✓ 2026 nessuna
- assunzioni mediante mobilità volontaria:
 - ✓ nessuna
- progressioni verticali di carriera:
 - ✓ nessuna
- assunzioni mediante forme di lavoro flessibile:
 - ✓ assunzione di un Funzionario Tecnico elevata qualificazione, ex cat D, ai sensi dell'art. 110 c 1 del D.Lgs 267/2000 per n. 18 ore settimanali nel Settore Pianificazione, Promozione e Gestione del Territorio oppure mediante procedura concorsuale pubblica o utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti.
- assunzioni mediante stabilizzazione di personale:
 - ✓ nessuna

Stabilita la facoltà di rivedere la presente programmazione triennale in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Dato atto che con l'approvazione del presente piano, inoltre, si considerano autorizzate, per il triennio in esame, eventuali altre assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto.

Visto l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"

Visto le disposizioni di cui all'art. 263 comma 2 del D. Lgs 267/2000: "Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente."

Visto le norme vigenti in materia di vincoli alle assunzioni e contenimento del costo del personale del pubblico impiego;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto *"Approvazione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026"*, in relazione al piano triennale del fabbisogno di personale del Comune di Carpineti per il triennio 2024/2026 e piano annuale assunzioni 2024 ed alle misure espresse nella proposta di deliberazione oggetto di esame.

Il Revisore, ultimate le verifiche, dichiara concluso il verbale, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente.

Il Revisore dei Conti
Dott. ssa Patrizia Arleo

